

Statuto

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI GENITORI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

Capitolo 1:

denominazione, finalità, sede, mezzi finanziari

ART. 1 - Denominazione e definizione

1.1 L'Associazione si denomina "FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI GENITORI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA" (acronimo FIA-GOP) - O.N.L.U.S.

1.2 La FIAGOP, organizzazione senza scopi di lucro che ha durata illimitata, è federazione di associazioni che operano a favore di bambini e adolescenti malati oncologici o guariti e delle loro famiglie.

1.3 La Federazione opera esclusivamente con finalità di utilità e solidarietà sociale a favore delle associazioni aderenti e direttamente dei bambini ed adolescenti malati oncologici o guariti e loro familiari.

1.4 La Federazione rappresenta le Associazioni che ad essa aderiscono ed opera secondo il principio della "sussidiarietà", intervenendo cioè soltanto quando lo sforzo combinato di tutte le Associazioni sia più efficace delle azioni delle singole Associazioni a raggiungere un determinato scopo.

ART. 2 - Finalità

La Federazione ha come finalità nell'ambito dell'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria:

	a) rappresentare le istanze delle Associazioni Aderenti presso Organizzazioni ed Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;	
	b) promuovere e sostenere la ricerca;	
	c) rappresentare problemi di interesse comune allo Stato, alle Regioni o ad Enti pubblici in genere, promuovendo l'emanazione di provvedimenti a livello statale, regionale o internazionale utili alla cura ed il sostegno psico-socio-economico dei bambini e degli adolescenti malati oncologici e dei loro familiari e sollecitando gli Enti preposti a mettere in atto interventi atti alla cura, assistenza, riabilitazione, sostegno e reinserimento sociale degli stessi;	
	d) migliorare la comunicazione e promuovere lo scambio di esperienze fra le Associazioni aderenti per individuare gli strumenti adatti ad una migliore assistenza ai bambini ed alle loro famiglie;	
	e) promuovere l'elaborazione di informazione utili per una migliore comprensione delle patologie oncologiche in età pediatrica e delle loro conseguenze psicosociali e facilitare la diffusione delle informazioni stesse predisponendo idonei strumenti;	
	f) promuovere campagne di informazione relative alle patologie oncoematologiche pediatriche;	
	g) sviluppare e favorire i contatti con analoghe organizzazioni italiane ed estere allo scopo di coordinare azioni di	

interesse comune;

h) sostenere, anche economicamente, iniziative e progetti

promossi dalle singole Associazioni Aderenti.

i) predisporre servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione di volontari.

j) stipulare accordi con Istituzioni ed Enti pubblici e privati per la gestione di iniziative nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Federazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ed in base alle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea e secondo le norme vigenti e regolanti la materia, ivi comprese le norme che regolano gli obblighi assicurativi;

ART. 3 - Sede legale

La Federazione ha sede legale presso la propria Segreteria Operativa, c/o Azienda Universitaria Policlinico, Via del Pozzo n. 71 - 41100 MODENA

ART. 4 - Mezzi finanziari

La Federazione trae i mezzi finanziari per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività tramite:

a) quote sociali annue versate dalle Associazioni Aderenti;

	b) contributi di Enti Pubblici a livello nazionale e internazionale	
	c) contributi di privati;	
	d) donazioni e lasciti testamentari;	
	e) entrate da iniziative di autofinanziamento a livello nazionale mediante cessione di beni o di servizi, purché marginali;	
	f) ogni altro tipo di entrate che non derivino da attività commerciali.	
	I fondi pervenuti sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	ART. 5 - Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	Capitolo II:	
	<u>associazioni aderenti, diritti e doveri, acquisizione e perdita della condizione di associazione aderente.</u>	
	ART. 6 - Composizione	
	Sono componenti della Federazione, secondo quanto specificato nei successivi articoli, le Associazioni Aderenti;	
	ART. 7 - Associazione aderenti	
	<u>7.1 Definizione</u>	
	Possono fare richiesta di aderire alla Federazione tutte le associazioni che operano nel campo dell'oncoematologia pediatrica con la finalità di aumentare le opportunità di cura e	

migliorare la qualità di vita dei bambini/adolescenti e loro

famiglie ed abbiano concluso almeno un anno di gestione ap-

provandone il relativo bilancio.

Per essere ammesse le associazioni dovranno avere le caratte-

ristiche richieste dalla legge 266/91 e tutelare al loro in-

terno la rappresentatività dei genitori di bambini che ab-

biano od abbiano avuto patologie oncoematologiche. Queste ca-

ratteristiche verranno esaminate in base ai contenuti dello

statuto e alle attività effettivamente svolte dall'associa-

zione.

E' esclusa espressamente la temporaneità della vita associa-

tiva.

7.2 Diritti

Le Associazioni Aderenti hanno i seguenti diritti:

a) partecipare alle sessioni ordinarie e straordinarie

dell'Assemblea Generale con diritto di voto;

b) sottoporre al Consiglio Direttivo della Federazione i-

dee e progetti considerati utili per le finalità della Fede-

razione;

c) presentare propri Soci a candidati per la copertura

delle cariche sociali della Federazione;

d) conoscere le attività della Federazione ed esaminare la

sua documentazione;

e) possedere una copia del presente Statuto;

f) conoscere i provvedimenti adottati dal Consiglio Diret-

tivo;

g) essere informati annualmente sul bilancio della Federazione;

h) potersi congedare liberamente ed in qualsiasi momento dalla Federazione.

7.3 Doveri

Le Associazioni Aderenti hanno i seguenti doveri:

a) accettare incondizionatamente lo Statuto della Federazione;

b) sostenere economicamente le attività ordinarie e straordinarie della Federazione tramite il versamento di una quota annua, il cui importo è proposto dal Consiglio Direttivo;

c) accettare le decisioni riguardanti il miglior funzionamento della Federazione approvate sia in sede di Assemblea Generale che in sede di Consiglio Direttivo;

d) contribuire entro i limiti delle proprie possibilità al maggiore prestigio della Federazione ed al compimento delle sue finalità;

e) trasmettere al Consiglio Direttivo della Federazione un rendiconto annuale sulle proprie attività e sui problemi e difficoltà incontrate nell'esplicare le proprie funzioni, in modo che la Federazione, nel limite delle proprie possibilità, possa predisporre adeguate azioni di appoggio e supporto;

f) contribuire alla attività della federazione condividendo le proprie esperienze ed i propri progetti con le altre associazioni;

g) partecipare alle sessioni ordinarie o straordinarie dell'Assemblea Generale;

7.4 Acquisizione della condizione

La condizione di Associazione Aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione, a seguito di presentazione di istanza di adesione formulata per iscritto, firmata dal Presidente della Associazione, ed accompagnata da una copia dello Statuto e del bilancio dell'Associazione stessa e deve essere ratificata dall'Assemblea.

7.5 Cessazione dalla condizione

La condizione di Associazione Aderente cessa per:

a) volontà propria dell'Associazione;

b) mancato pagamento della quota sociale, previa messa in mora;

c) perdita dei requisiti di ammissione;

d) radiazione. Tale provvedimento può essere deliberato dal Consiglio Direttivo della Federazione, ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Probiviri, nel caso in cui l'Associazione Aderente si renda colpevole di palese violazione dei principi ispiratori della Federazione o di atti diffamatori contro la Federazione stessa o le associazioni federate.

Il prescritto parere del Collegio dei Probiviri dovrà essere

emesso sentita l'associazione interessata e garantendone il diritto di difesa.

L'associazione oggetto del provvedimento avrà facoltà di impugnare la delibera di radiazione di fronte all'Assemblea federale.

e) Ingiustificata assenza dall'Assemblea per tre volte consecutive.

Capitolo III:

amministrazione e gestione della federazione

ART. 8 - Organi sociali

Gli Organi Sociali della Federazione sono:

a) L'Assemblea dei rappresentanti delle associazioni aderenti;

b) Il Presidente

c) Il Consiglio Direttivo;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

e) Il Collegio dei Probiviri

ART. 9 - L'Assemblea Generale

9.1. Definizione

L'Assemblea Generale è l'organo supremo di governo della Federazione.

9.2. Composizione

L'Assemblea Generale è costituita da un membro di ogni Associazione Aderente, nominato dal proprio Consiglio Direttivo (od organo equivalente), con diritto di voto.

In caso di grave impedimento il rappresentante può essere sostituito da altra persona della stessa associazione, informata sull'o.d.g. e munita di delega scritta

9.3 Attribuzioni

Le attribuzioni dell'Assemblea Generale sono:

- a) vigilare affinché la Federazione espleti la sua attività conformemente alle finalità istitutive e statutarie;
- b) approvare le linee programmatiche della Federazione;
- c) approvare il bilancio consuntivo, ed il bilancio di previsione redatti dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare l'importo annuale della quota sociale;
- e) nell'ordine eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri; ogni associazione può esser rappresentata con un proprio membro in uno solo di questi organi;
- f) deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo della Federazione ritenga di dover sottoporre alla sua approvazione;
- g) approvare il Regolamento e le sue modifiche;
- h) approvare le modifiche dello Statuto;
- i) promuovere azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;
- j) deliberare sulla impugnazione della delibera di radiazione di una associazione aderente emessa dal Consiglio Direttivo

	k) nominare eventuali Commissioni di Studio su argomenti	
	di interesse comune, il cui funzionamento sarà normato dal	
	Regolamento;	
	l) approvare lo scioglimento della Federazione e la conse-	
	guente destinazione dei beni.	
	<u>9.4 Convocazione</u>	
	L'Assemblea Generale è convocata in Sessione Ordinaria almeno	
	due volte all'anno di cui la prima entro il 31 marzo per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo , la seconda entro il	
	31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo e	
	l'approvazione dell'importo della quota sociale.	
	La convocazione, disposta dal Presidente su conforme delibe-	
	razione del Consiglio Direttivo, deve:	
	· essere inviata per mezzo di lettera raccomandata o tra-	
	mite telefax o posta elettronica alle singole Associazioni,	
	all'ultimo indirizzo regolarmente notificato alla Federazio-	
	ne, almeno trenta giorni prima della data stabilita;	
	· contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza,	
	tanto in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine	
	del giorno da trattare.	
	L'Assemblea Generale è convocata in Sessione Straordinaria	
	per iniziativa di almeno due terzi del Consiglio Direttivo	
	della Federazione oppure a seguito di richiesta motivata da	
	parte di almeno un terzo delle Associazioni Aderenti.	
	La convocazione, disposta dal Presidente su conforme delibe-	

razione del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra deve:

- essere inviata per mezzo di lettera raccomandata o tramite telefax o posta elettronica alle singole Associazioni, all'ultimo indirizzo regolarmente notificato alla Federazione, almeno quindici giorni prima della data stabilita;

- contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, tanto in prima che in seconda convocazione;

- contenere all'ordine del giorno esclusivamente gli argomenti specificatamente indicati dai richiedenti la convocazione.

Sia in Sessione Ordinaria che in Sessione Straordinaria, la seconda convocazione deve essere disposta non prima di 24 (ventiquattro) ore e a non più di dieci giorni dalla prima convocazione.

9.5 Validità della seduta

L'Assemblea Generale, sia in Sessione Ordinaria sia in Sessione Straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri rappresentanti le Associazioni Aderenti in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

L'Assemblea Generale, sia in Sessione Ordinaria sia in Sessione Straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Generale convocata in Sessione Straordinaria per

	deliberare in merito agli argomenti indicati nel paragrafo	
	"Validità delle votazioni" - art. 9.6, è regolarmente costi-	
	tuita in prima o in seconda convocazione con la presenza di	
	due terzi dei membri rappresentanti le Associazioni Aderenti.	
	<u>9.6 Validità delle votazioni</u>	
	Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sia in Sessione Or-	
	dinaria sia in Sessione Straordinaria, ad esclusione di quel-	
	le riguardanti gli argomenti di cui al comma seguente, sono	
	validamente assunte a maggioranza assoluta (metà più uno) dei	
	votanti.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea Generale in sessione straor-	
	dinaria che riguardano:	
	a) le modifiche dello Statuto;	
	b) lo scioglimento della Federazione;	
	c) la promozione di azione di responsabilità contro i mem-	
	bri del Consiglio Direttivo;	
	sono validamente assunte a maggioranza qualificata dei due	
	terzi dei voti espressi dai membri rappresentanti le Associa-	
	zioni Aderenti presenti alla seduta.	
	Le deliberazioni assunte obbligano tutte le Associazioni Ade-	
	renti anche se assenti, dissenzienti od astenute dal voto.	
	<u>9.7 Deleghe</u>	
	Non è ammessa la partecipazione per delega rilasciata ad al-	
	tra Associazione Aderente.	
	<u>9.8 Funzionamento</u>	

L'Assemblea Generale è presieduta da un membro delle Associazioni Aderenti scelto fra i presenti.

Il Segretario della Federazione o, in sua assenza, un Consigliere designato dal Presidente dell'Assemblea provvede alla redazione del verbale della riunione sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, fatta eccezione per le modifiche del presente statuto, per le quali è sempre necessario l'intervento di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha i poteri di ordine nello svolgimento dei lavori dell'Assemblea Generale.

Il voto è normalmente espresso per alzata di mano; tuttavia, per motivi straordinari e su richiesta di almeno un terzo dei presenti, il voto stesso può essere espresso a scrutinio segreto.

Le deliberazioni concernenti le elezioni a cariche sociali sono prese a scrutinio segreto.

In tal caso il Presidente dell'Assemblea sceglie fra i presenti due scrutatori che lo coadiuvano nello spoglio dei voti.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

10.1 Definizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Federazione e di coordinamento fra tutte le Associazioni Aderenti che compongono la Federazione stessa.

10.2 Composizione

	Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque a sette membri,	
	compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea Generale fra i	
	candidati presentati dalle Associazioni Aderenti ai sensi	
	dell'art. 7.2 - paragrafo "Diritti" - punto c.	
	Se nel corso del mandato vengono a mancare per impedimento,	
	dimissioni, cessazione, decadenza od altro impedimento perma-	
	nente uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo	
	procede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti.	
	Se viene contemporaneamente meno la maggioranza dei	
	membri assegnati al Consiglio Direttivo, il Presidente, o chi	
	ne fa le veci, procede entro trenta giorni alla convocazione	
	dell'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Consiglio	
	Direttivo.	
	I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a	
	tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono auto-	
	maticamente dalla carica e sono sostituiti con le modalità di	
	cui al precedente art. 10.2	
	<u>10.3 Durata</u>	
	Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.	
	I membri del Consiglio Direttivo subentrati ad altri membri	
	durano in carica sino alla scadenza del mandato originario.	
	Il Presidente è eleggibile al massimo per due mandati conse-	
	cutivi interi.	
	<u>10.4 Attribuzioni</u>	
	Il Consiglio Direttivo:	

a) ha in generale tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione che non siano di competenza dell'assemblea generale;

b) elegge nel proprio seno, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate alla stessa persona;

c) nomina, su proposta del Presidente, eventuali responsabili di progetti specifici, i coordinatori delle Commissioni di Studio, i rappresentanti della Federazione per la partecipazione a convegni, che possono essere scelti anche fra i Soci delle Associazioni Aderenti attua le direttive dell'Assemblea Generale, assumendo le necessarie iniziative;

d) individua uno o più Istituti di Credito presso cui depositare i fondi della Federazione;

e) propone all'assemblea l'importo annuale della quota sociale;

f) presenta all'Assemblea per approvazione il bilancio preventivo formulato sulla base di un progetto condiviso di gestione della federazione e delle risorse ;

g) redige il bilancio consuntivo, predisposto dal tesoriere, da sottoporre, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'Assemblea Generale per approvazione;

h) predispone la bozza del Regolamento, e successivamente le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assem-

	blea;	
	i) delibera le eventuali assunzioni di personale o nomine di collaboratori ;	
	j) delibera l'ammissione di nuove Associazioni Aderenti;	
	k) delibera la perdita della qualifica di Associazione Aderente per mancato pagamento della quota sociale annua;	
	l) delibera la radiazione delle Associazioni Aderenti e delle Associazioni Affiliate che si rendano colpevoli di palese violazione dei principi ispiratori della Federazione o di atti diffamatori contro la Federazione stessa;	
	m) delibera la convocazione dell'Assemblea Generale sia in Sessione Ordinaria che in Sessione Straordinaria.	
	<u>10.5 Convocazione</u>	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre. La convocazione è disposta per iniziativa del Presidente oppure a seguito di motivata richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.	
	L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza almeno 48 ore prima con telegramma, via telefax o posta elettronica.	
	<u>10.6 Funzionamento</u>	
	E' presieduto dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente .	
	E' validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei membri in carica.	

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei votanti, mediante voto espresso per alzata di mano.

Le deliberazioni assunte obbligano tutte le Associazioni Aderenti.

Dettagliato rendiconto delle riunioni del Consiglio è sempre inviato ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i cui componenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

I Responsabili di specifici progetti ed i Coordinatori delle Commissioni di Studio non facenti parte del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

Il Segretario della Federazione o, in sua assenza, un Consigliere designato dal Presidente provvede alla redazione del verbale della riunione.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci e sono inviati a tutte le Associazioni federate.

ART. 11 - Presidente

11.1 Definizione

Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione verso terzi ed in giudizio.

11. 2 Funzioni

Il Presidente:

a) convoca, su conforme deliberazione del Consiglio Diret-

	tivo, l'Assemblea Generale;	
	b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;	
	c) coordina l'attività della Federazione;	
	d) formula il programma annuale di attività e le proposte	
	da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo e del-	
	l'Assemblea Generale;	
	e) propone al Consiglio Direttivo la nomina di eventuali	
	Responsabili di progetti specifici e dei Coordinatori delle	
	Commissioni di Studio che possono essere scelti anche fra i	
	Soci delle Associazioni Aderenti	
	f) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;	
	g) è titolare del potere di firma, unitamente e disgiunta-	
	mente al Tesoriere, nei conti e nei depositi della Federazio-	
	ne;	
	h) è responsabile dell'osservanza dei principi ispiratori	
	e dello Statuto della Federazione.	
	ART. 12 - Vice Presidente	
	Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in	
	caso di sua assenza, infermità od impedimento temporaneo.	
	In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del	
	Presidente deve convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo	
	Presidente entro i successivi 30 giorni dal verificarsi	
	dell'evento.	
	Il nuovo Presidente rimane in carica sino alla scadenza del	

mandato del Presidente sostituito.

ART. 13 Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario

. collabora e si coordina con il Presidente per il miglior funzionamento della Federazione;

. predispone, custodisce ed aggiorna il Registro dei Soci;

. predispone e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;

. predispone e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute dell'Assemblea Generale;

. redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

. custodisce tutti i documenti amministrativi e contabili per il tempo stabilito dalla legge o necessario al funzionamento della Federazione;

. fornisce per quanto di sua competenza, al tesoriere, al Presidente ed al Consiglio Direttivo i dati necessari per la chiusura del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e del bilancio di missione.

Il Tesoriere:

a) predispone, redige e custodisce, in collaborazione con il Segretario, il Libro della Contabilità, con l'iscrizione dettagliata di tutte le partite finanziarie in entrata ed in uscita;

b) custodisce i fondi della Federazione;

	c) è titolare del potere di firma, unitamente e disgiuntamente al Presidente, nei conti e nei depositi della Federazione;	
	d) controlla le gestione economica della Federazione;	
	e) predispone il bilancio consuntivo e fornisce per quanto di sua competenza, al Presidente ed al Consiglio Direttivo i dati necessari per la redazione del bilancio preventivo.	
	f) fornisce al Collegio dei Revisori dei Conti tutta la necessaria collaborazione per la verifica del Libro della Contabilità.	
	ART. 14 - Collegio Revisori dei conti	
	<u>14.1 Definizione</u>	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo del rispetto delle norme statutarie e della gestione finanziaria della Federazione.	
	<u>14.2 Composizione</u>	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 membri eletti dall'Assemblea Generale fra i candidati presentati dalle Associazioni Aderenti ai sensi dell'articolo 7 - paragrafo "Diritti" - lettera c).	
	Non possono farvi parte membri di Associazioni che esprimono altre cariche sociali.	
	Se nel corso del mandato vengono a mancare per impedimento, dimissioni, cessazione, decadimento od altro impedimento permanente uno dei suoi componenti, il Collegio dei Revisori dei	

Conti, il Collegio stesso procede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti.

Se viene contemporaneamente meno la maggioranza dei membri assegnati al Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della Federazione, o chi ne fa le veci, procede entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Collegio dei Revisori dei Conti che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio decaduto.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Collegio stesso, decadono automaticamente dalla carica e sono sostituiti con le modalità di cui all' art. 14.2 .

14. 3 Durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tre anni.

I membri subentrati ad altri componenti durano in carica sino alla scadenza del mandato originario.

14. 4 Attribuzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) ha tutti i poteri per la verifica ed il controllo dell'effettivo perseguimento degli scopi statutari della Federazione nonchè per la verifica ed il controllo degli obblighi statutari della Federazione e delle norme civilistiche applicabili;

b) ha tutti i poteri per il controllo della gestione con-

tabile e finanziaria della Federazione;

c) elegge nel proprio seno, nella prima seduta successiva

alla sua elezione, il Presidente che ha in particolare il

compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con

il Presidente della Federazione e con il Consiglio Diretti-

vo;

d) esamina e licenzia la bozza del rendiconto consuntivo,

accompagnandolo con una propria relazione scritta, e del bi-

lancio di previsione;

e) predispone una relazione scritta di accompagnamento al

bilancio consuntivo, che ne costituisce parte integrante e

sostanziale;

14.5 Convocazione

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una

volta ogni semestre per l'esame dell'andamento finanziario

della Federazione e per la verifica del Libro della Contabi-

lità.

La convocazione è disposta per iniziativa del Presidente del

Collegio oppure a seguito di motivata richiesta degli altri

due membri in carica.

L'avviso di convocazione è effettuato telefonicamente o per

posta elettronica.

14.6 Funzionamento

E' presieduto dal Presidente del Collegio.

E' validamente costituito con la presenza di almeno due mem-

bri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei votanti mediante voto espresso per alzata di mano.

Un membro designato dal Presidente provvede alla redazione del verbale della riunione.

ART. 15 - Collegio dei Probiviri

15. 1 Composizione:

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri eletti dall'Assemblea Generale non aventi altre cariche e scelti fra coloro che abbiano partecipato alla vita della Federazione da almeno 5 anni.

Esso elegge fra i propri componenti il Presidente.

15. 2 Attribuzioni:

Esso, in seduta plenaria, ha funzioni consultive in merito al rispetto del presente Statuto e dei fini istituzionali della Federazione ed esprime i pareri prescritti nel presente Statuto.

Ha inoltre funzioni giudicanti, in via definitiva ed insindacabile, sulle controversie fra organi della Federazione e singole Associazioni e sulle controversie fra Associazioni aderenti sulla interpretazione ed applicazione dello Statuto.

15. 3 Funzionamento:

Viene convocato dal Presidente del Collegio, che lo presiede, ogni qualvolta viene richiesto di esprimere un parere o di esprimere un giudizio. La richiesta di convocazione deve esse-

	re fatta sempre, in ogni caso, dal Presidente della Federa-	
	zione, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta	
	motivata da parte di quella associazione aderente che richie-	
	de un giudizio del Collegio.	
	La convocazione deve avvenire entro 90 giorni dalla richie-	
	sta. Il parere o il giudizio devono essere espressi entro 60	
	giorni dalla riunione. Tale termine può essere prorogato per	
	ulteriori sessanta giorni in caso di richiesta di documenta-	
	zione integrativa. Tale termine decorre dal deposito della	
	richiesta documentazione.	
	Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza sem-	
	plice dei votanti mediante voto espresso per alzata di mano.	
	Un membro designato dal Presidente provvede alla redazione	
	del verbale della riunione:	
	<u>15. 4 Durata:</u>	
	I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono	
	rieleggibili.	
	Il Collegio decade dal proprio ufficio qualora manchi la plu-	
	ralità dei propri membri. In tal caso, il Presidente della	
	Federazione convoca l'Assemblea per gli adempimenti statutari	
	relativi.	
	Capitolo IV:	
	<u>altro: rinnovo delle cariche sociali, documenti sociali, quo-</u>	
	<u>ta sociale</u>	
	ART. 16 - Rinnovo delle cariche sociali	

Le elezioni per il rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri vengono effettuate nell'ambito della Sessione Ordinaria dell'Assemblea Generale.

Solo nei casi rispettivamente previsti dall'articolo 10 - paragrafo "Composizione" - dall'articolo 14 - paragrafo "Composizione", e dall'articolo 15 l'elezione rispettivamente del nuovo Consiglio Direttivo e/o del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti e/o dei Probiviri viene effettuata nell'ambito di una apposita Assemblea Generale riunita in sessione ordinaria all'uopo convocata.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più candidati, si procede ad una o più votazioni di ballottaggio.

ART. 17 - Documenti sociali

Sono documenti sociali della Federazione:

- 1) il Registro dei Componenti;
- 2) il Registro delle Associazioni Aderenti;
- 3) il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- 4) il Libro dei Verbali delle sedute dell'Assemblea Generale;
- 5) il Libro della Contabilità.

ART. 18 Quota sociale

	La quota sociale è approvata annualmente dall'Assemblea dei	
	soci su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere versa-	
	ta entro il 31 gennaio di ogni anno.	
	Le Associazioni Aderenti non in regola con il pagamento della	
	quota sociale possono partecipare alle riunioni dell'Assem-	
	blea Generale ma senza diritto di voto, non sono elettori ed	
	i propri rappresentanti non possono essere eletti alle cari-	
	che sociali.	
	ART. 19 Gratuità delle cariche e delle funzioni sociali	
	Ogni carica associativa e funzione svolta viene ricoperta a	
	titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effetti-	
	vamente sostenute e documentate.	
	ART. 20 - Avanzi di gestione	
	Alla Federazione è vietato distribuire, anche in nodo indi-	
	retto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché	
	fondi, riserve o capitali durante la vita della Federazione	
	stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre	
	O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte	
	della medesima ed unitaria struttura.	
	La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli a-	
	vanzi di gestione per la realizzazione delle attività istitu-	
	zionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	ART. 21 - Scioglimento	
	In caso di scioglimento della Federazione, deliberato dal-	

l'Assemblea Generale in Sessione Straordinaria nel rispetto delle norme indicate nell'articolo 9.3, o di cessazione ovvero estinzione, il patrimonio attivo dopo la liquidazione deve essere devoluto, ai sensi dell'art. 10 - 1° comma - lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità.

ART. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

EMMA SARLO

STEFANO DE GIOVANNI - NOTAIO